

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2134)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

(GRANELLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(GULLOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1987

Norme per la diffusione della lingua italiana all'estero e per
la divulgazione della conoscenza del patrimonio culturale ita-
liano mediante l'utilizzo di nuovi strumenti

ONOREVOLI SENATORI. — L'estrema rapidità del progresso tecnologico, segnatamente nel settore dell'audiovisivo e dei mezzi di comunicazione di massa, e il netto innalzamento del livello culturale nei grandi Paesi, ma anche a livello medio mondiale, hanno

determinato profondi mutamenti nella vita di relazione internazionale nel corso degli ultimi decenni che hanno condotto a privilegiare le politiche culturali, oltre che le politiche di sviluppo, come strumento di affermazione di un ruolo positivo di Paesi, come

l'Italia, che costituiscono grandi aggregati nazionali a vocazione trainante nell'evoluzione civile dell'umanità.

Accanto ai grandi problemi della lotta contro la fame e contro la stagnazione del sottosviluppo, che minacciano una ordinata evoluzione economica ed industriale del mondo, si pongono i grandi problemi della lotta contro l'analfabetismo e contro la limitata comunicabilità ed osmosi tra le culture, che frenano la realizzazione dell'obiettivo di dare ad ogni Paese pari dignità e prospettive paragonabili e compatibili di evoluzione civile.

Si pone pertanto il problema di dare all'Italia strumenti per un'azione aggiornata nel contesto di politiche culturali e scientifiche sempre più proiettate verso una distribuzione mondiale delle cognizioni progressivamente acquisite, nonché della conoscenza del patrimonio culturale già esistente nella umanità.

Le misure finanziarie che con il presente disegno di legge si sottopongono all'attenzione del Parlamento, unitamente ad un insieme di norme atte a regolamentarle con la necessaria precisione, ma anche con la doverosa elasticità dovuta alla circostanza che la spesa è essenzialmente da effettuarsi all'estero, mirano a procurare un avvio vigoroso ad un piano di interventi ordinari e straordinari in cui lingua e cultura, arti e scienze vengono divulgate in misura crescente e con strumenti moderni.

Le attività ordinarie già poste in essere nei suddetti settori dalla Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri e dalle dipendenti rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituti di cultura e lettori risulteranno comunque valorizzate dalla maggiore disponibilità che l'intervento, previsto dal presente disegno di legge, consentirà.

Il provvedimento in questione permette inoltre di avvalersi di un moltiplicato numero di interlocutori e operatori nella diffusione della lingua e della cultura italiana, attivando anche l'interesse di istituzioni, operatori e docenti scolastici e universitari stranieri cui difettava un minimo di incentivo

(finanziario, ma anche di supporto tecnico, bibliografico, audiovisivo ed editoriale in genere).

Sarà possibile rivitalizzare importanti società per la diffusione della lingua italiana all'estero, come la « Dante Alighieri », che, con le sue centinaia di comitati diffusi in tutto il mondo, può, se sufficientemente rinvigorita, costituire un punto di forza importante per la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero.

Ugualmente si darà modo ad importanti ed esperte istituzioni scolastiche, universitarie o comunque culturali nazionali di diffondere anche all'estero il patrimonio di esperienze nell'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda.

Per parte loro gli istituti italiani di cultura, dipendenti dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari, provvederanno al controllo e alla verifica delle attività poste in essere dai nuovi centri diffusori della lingua e della cultura italiana all'estero.

Si ritiene che i nuovi strumenti previsti dal disegno di legge possano essere realizzati a livello di azione del Ministero degli affari esteri (Direzione generale delle relazioni culturali), come qui di seguito viene illustrato.

I. — È necessaria una maggiore diffusione della conoscenza della lingua italiana, finalizzata a una capacità quanto più estesa possibile di assimilazione del grande capitale culturale custodito nel nostro Paese che, da solo, detiene una percentuale altissima di testimonianze sulle importanti civiltà del passato.

Come si detto, è previsto l'utilizzo per tale diffusione di una pluralità di enti, associazioni, comitati e società italiane e di istituzioni pubbliche e private straniere e la dotazione, in tale contesto, di mezzi di diffusione aggiornati alle realizzazioni, in continuo divenire, che si registrano nel settore tecnico audiovisivo e della comunicazione di massa e, per conseguenza, nelle metodologie didattiche.

II. — È indispensabile fornire agli istituti italiani di cultura nuove energie che rendano possibile la profonda trasformazione dei loro compiti, dall'attuale e precedente situazione di isole di irradiazione culturale elitaria alla nuova funzione di centri di diffusione raccordata alla sempre più ricca promozione culturale e scientifica autonoma attuata, per la loro dotazione di fondi cospicui, da grandi imprese economiche, da enti locali (regioni e comuni), da università, centri di ricerca, fondazioni ed imprese commerciali.

Le nuove funzioni di indagine statistica e di opinione, e contemporaneamente di stimolo, di incontro, di raccordo, di organizzazione e coordinamento, presuppongono l'utilizzo a tempo pieno del personale dirigente ed addetto, libero da compiti di didattica elementare e provvisto di mezzi tecnici e di orientamento decisionale che rendano il loro lavoro comparabile, per tempi di esecuzione e per capacità di utilizzo di servizi specialistici, a quello di qualificate aziende internazionali del settore terziario.

Attualmente lo stanziamento medio previsto per gli istituti di cultura si aggira sui 50 milioni annui, il che non permette che azioni marginali e nessun movimento, all'interno del Paese in cui operano, dei direttori e degli addetti.

III. — La promozione culturale, artistica e scientifica non può più avvenire attraverso il solo tramite delle mostre d'arte figurativa, degli spettacoli di opera lirica o di teatro, dei concerti o dei convegni.

Non c'è dubbio che tali manifestazioni vadano continuate e rese più efficaci attraverso una concentrazione in grandi eventi promozionali che riuniscano, come si è detto parlando dell'azione degli istituti di cultura, una pluralità di apporti organizzativi e finanziari.

Tuttavia una promozione di ben maggiore presa va oggi effettuata attraverso i mezzi di comunicazione di massa: le reti televisive, le reti audiovisive domestiche controllate dal mercato internazionale delle videocassette, le mostre itineranti che si avvalgono dello strumento dei videodischi, le reti audiovisive delle università, dei musei e delle grandi gallerie d'arte, la pubblicità televisiva.

Tutto il materiale utilizzato deve essere poi doppiato nelle tre lingue veicolari più importanti (inglese, francese, spagnolo) e, caso per caso, in altre lingue di grande diffusione (tedesco, portoghese, arabo, russo, cinese, giapponese, eccetera).

Sempre nel settore delle comunicazioni di massa vanno curate sia la traduzione in più lingue (da fare effettuare localmente) di opere letterarie e scientifiche, per conseguire una adeguata divulgazione del libro italiano, della letteratura e della scienza italiana, sia la pubblicità degli eventi culturali sulla stampa internazionale.

IV. — Anche la rete delle istituzioni scolastiche all'estero deve ricevere strumenti aggiornati per i settori dell'informatica, dell'audiovisivo e delle biblioteche, come pure per i settori dell'educazione culturale, artistica e scientifica e, ove possibile, per l'educazione fisica.

V. — Il particolare avanzamento ottenuto in Italia dalle istituzioni che si dedicano all'attività del restauro dei monumenti, di opere d'arte nel settore figurativo, nonché dell'archeologia in Italia e nelle aree storiche del Mediterraneo, del Medio ed Estremo Oriente, dell'America centrale, postula una valorizzazione internazionale delle tecniche usate e dei risultati ottenuti. Le tecniche di restauro italiane sono del resto già apprezzate in tutto il mondo.

Tale elemento di novità nella nostra politica culturale consentirà di contribuire in modo particolarmente sensibile all'affermazione dell'identità culturale di una serie di Paesi delle aree considerate ed il programmato sviluppo dell'attività e delle iniziative degli istituti di cultura nei settori dell'archeologia e del restauro, menzionato nel presente disegno di legge, darà vita ad altrettanti centri di sviluppo di relazioni culturali fra l'Italia ed una serie di zone sensibili del mondo odierno che sono alla ricerca di stabilità e di riacculturazione, con l'obiettivo di una propria partecipazione più attiva e positiva alla vita di relazione internazionale.

VI. — L'estensione di una politica di borse di studio, al di là degli impegni derivanti dagli accordi culturali bilaterali e multilaterali, è una conseguenza: *a)* della prospettata dotazione di nuovi mezzi per una più ampia diffusione della lingua italiana, attraverso l'insegnamento della lingua su vasta scala con metodologie attuali e con l'uso di mezzi di comunicazione di massa; *b)* del rilancio in senso innovativo delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e della istituzione di sezioni degli istituti di cultura nei settori dell'archeologia e del restauro. È infatti impensabile che, al termine di studi effettuati nelle scuole italiane all'estero, nelle università e nelle scuole secondarie straniere all'estero ove si insegna l'italiano, nei corsi di lingua e cultura italiana condotti a termine fino ad ottenere la certificazione ufficiale che verrà assicurata dagli istituti di cultura, nei corsi di perfezionamento a livello accademico per futuri docenti di lingua italiana e nelle iniziative formative nei settori dell'archeologia e del restauro, non si apra uno sbocco verso il conseguimento in Italia di titoli accademici o professionali o di ricerche nei vari settori degli studi letterari, storici, artistici e archeologici.

Come pure è impensabile, a fronte di un rinnovato impegno di diffusione dell'attività italiana nel settore scientifico, non riservare un contingente di borse di studio a ricerche di carattere scientifico per stranieri o italiani permanentemente residenti all'estero, che abbiano frequentato i corsi di cui sopra.

VII. — Gli interventi nuovi o straordinari di cui ai punti precedenti lasciano prevedere spese di acquisto, di costruzione o di ristrutturazione di scuole e locali, per corsi di lingua e cultura italiana, di istituti di cultura e anche per il disimpegno delle iniziative di questi nei settori dell'archeologia e del restauro. Si tratta per lo più di interventi a carattere straordinario per spese in conto capitale, che peraltro appaiono imprescindibili dall'azione sopra descritta.

VIII. — La cooperazione nel settore della ricerca scientifica di base ha condotto negli

ultimi 20-30 anni ad una serie di accordi bilaterali entro i quali si muovono, con finanziamenti propri, gli enti e gli istituti di ricerca. Negli ultimi anni tuttavia si è assistito in Italia, da un lato, ad un graduale indebolimento nei finanziamenti della ricerca fondamentale, anche in relazione all'aumentato numero di impegni internazionali, a fronte viceversa di crescenti finanziamenti operati da altri Paesi (soprattutto dagli Stati Uniti, dal Giappone, dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dalla Germania Federale), e dall'altro lato, alla tendenza perseguita da molti Paesi nostre controparti in detti accordi, che chiedono sempre di più (anche gli Stati Uniti lo hanno fatto recentemente nel negoziato in corso per il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica) che il coordinamento dei progetti passi dagli enti di ricerca ai rispettivi Ministeri degli affari esteri.

Ciò porta alla consapevolezza che si rende non solo opportuno ma talvolta assolutamente necessario che il Governo italiano, per mezzo del Ministero degli affari esteri, possa disporre di contributi da erogare a titolo di incentivo finanziario, anche minoritario quando non addirittura simbolico, per progetti che si è tenuti a coordinare per effetto dei protocolli bilaterali di cooperazione scientifica e degli accordi interuniversitari, specialmente nel caso degli accordi esistenti con Paesi ad alto livello tecnologico, che possono aprire in nostro favore prospettive di cooperazione assai interessanti.

Il disegno di legge in esame comporta una serie di conseguenze finanziarie sui futuri bilanci del Ministero degli affari esteri, indicate nell'articolo 12, e meglio specificate, articolo per articolo, nella presente relazione.

Mentre le spese previste agli articoli 4 e 5 configurano interventi straordinari intesi a dare, entro tre anni, un volto dignitoso e aggiornato ad un gruppo di scuole e istituti di cultura che oggi appaiono assolutamente fatiscenti e del tutto privi delle attrezzature comunemente impiegate in analoghe istituzioni di altri Paesi, gli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 rappresentano spese nuove.

Trattandosi per lo più di spese che consentono azioni ed interventi da attuare mediante nuovi strumenti, finora mai impiegati, rimane impregiudicato il problema se i relativi oneri debbano essere previsti su nuovi capitoli di bilancio, come parrebbe più opportuno, o se debbano invece accrescere l'importanza di capitoli già esistenti (parrebbe questo il caso, ad esempio, dell'articolo 6).

In questo senso il disegno di legge non può essere considerato come la semplice proposta di una legge di rifinanziamento, poichè esso innova profondamente in merito all'azione di promozione culturale e linguistica che il Ministero degli affari esteri dovrà condurre attraverso le reti delle ambasciate, dei consolati e delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

Un'azione fin qui svolta con mezzi improvvisati e sporadici viene invece ad essere prospettata come un insieme organico di interventi aggiornati, sia come metodologia che come tecniche, intesi ad elevare il grado di diffusione della lingua italiana e, soprat-

tutto, la promozione della conoscenza del nostro patrimonio culturale e dell'attuale produzione letteraria, artistica e scientifica nazionale, ad un livello qualitativo, se non quantitativo, paragonabile ad analoghe azioni condotte dalla maggior parte dei Paesi europei, dai Paesi del Nord-America, dal Giappone, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda e perfino da alcuni dei maggiori Paesi in via di sviluppo.

Si tratta nel complesso di una serie di interventi che comportano un onere globale di 21.000 milioni per il 1987, di 57.000 milioni per il 1988 e di 59.000 milioni per il 1989.

Tale stanziamento è stato incluso nella tabella B della legge finanziaria (fondo speciale di parte corrente).

Le diverse disponibilità sono state ripartite anno per anno nel disegno di legge in modo da consentire un graduale sviluppo delle varie iniziative, molte delle quali verranno realizzate con l'intesa di altre amministrazioni dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, con il Ministero per i beni culturali e ambientali e con la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei casi previsti dalla presente legge, promuove e cura, attraverso la Direzione generale delle relazioni culturali, le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura, interventi ordinari ed iniziative straordinarie nel settore della diffusione della lingua italiana e della promozione di una più vasta conoscenza all'estero del patrimonio e dell'attuale produzione culturale nazionale.

2. Per tali fini, secondo quanto disposto dai successivi articoli della presente legge, sono autorizzate spese aggiuntive rispetto a quelle ordinarie da fronteggiare con gli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il triennio 1987-1989.

Art. 2.

1. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1987 e lire 4.500 milioni e 5.000 milioni, rispettivamente, per gli anni 1988 e 1989 da utilizzare:

a) per contributi a favore di enti, associazioni, comitati, società ed istituzioni scolastiche ed universitarie specializzate italiane, nonché a favore di università, scuole, associazioni ed istituzioni straniere, per la istituzione di cattedre di italiano e l'organizzazione di corsi di lingua e cultura italiana da impartire a cittadini italiani, di origine italiana e stranieri;

b) per l'organizzazione all'estero ed in Italia di corsi di aggiornamento e riqualifi-

cazione per docenti di lingua italiana nonchè per l'istituzione nei Paesi di forte emigrazione italiana di corsi di perfezionamento in lingua italiana, anche a livello accademico, in vista della formazione e qualificazione di un numero sempre maggiore di docenti locali di italiano. Tali iniziative verranno realizzate d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il quale provvederà alla scelta del personale docente idoneo tra i docenti delle istituzioni scolastiche ed universitarie ovvero tra il personale esperto, in servizio presso enti o istituzioni culturali riconosciuti dallo Stato;

c) per il funzionamento delle commissioni esaminatrici che rilasceranno i certificati attestanti il superamento delle prove d'esame finali dei corsi di lingua e cultura italiana tenuti presso gli istituti italiani di cultura ovvero presso o a cura delle rappresentanze diplomatiche e consolari, secondo quanto previsto ai punti e) ed f) del comma 3.

2. La spesa potrà essere in parte destinata per erogare contributi per viaggi di istruzione e di studio in Italia e per scambi di docenti e di studenti.

3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della pubblica istruzione, verranno stabilite apposite norme che regoleranno:

a) i requisiti che dovranno essere posseduti dagli enti, associazioni, comitati, società ed istituzioni scolastiche ed universitarie specializzate italiane, nonchè dalle università, scuole, associazioni ed istituzioni straniere, di cui al comma 1, per potersi avvalere dei contributi ministeriali. Detti requisiti dovranno riflettere situazioni di serietà, efficienza ed affidabilità degli enti ed istituzioni sopramenzionati, che dovranno altresì essere dotati di uno statuto ispirato a principi democratici;

b) le modalità per l'erogazione dei contributi;

c) le attività di controllo da espletarsi da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, che si avvarranno,

ove possibile, della collaborazione degli istituti italiani di cultura;

d) le caratteristiche tecniche, metodologiche e pedagogiche dei corsi e la loro suddivisione in corsi iniziali, medio-avanzati e specializzati, questi ultimi con eventuale indirizzo linguistico-letterario, tecnico-scientifico o commerciale;

e) le modalità per lo svolgimento delle prove d'esame finali dei corsi di lingua italiana presso gli istituti italiani di cultura o, nelle località in cui non vi siano i predetti istituti, presso o a cura delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari, nonchè per la certificazione dei relativi risultati;

f) i criteri per la fissazione delle date relative allo svolgimento delle prove d'esame di cui alla lettera e) e per la costituzione delle commissioni esaminatrici.

Art. 3.

1. È autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1987, di lire 2.000 milioni per l'anno 1988 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1989 per l'acquisto e la spedizione all'estero di corsi audiovisivi, multimediali, televisivi e radiofonici per la diffusione della lingua italiana all'estero, nonchè per l'acquisto e la traduzione di libri e di pubblicazioni periodiche nei settori didattico, linguistico e divulgativo, con particolare riguardo per le pubblicazioni relative al patrimonio culturale nazionale, la cui scelta avviene in collaborazione con i Ministeri per i beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione.

2. I corsi audiovisivi di lingua italiana verranno distribuiti gratuitamente alle scuole e alle istituzioni dipendenti dallo Stato, mentre saranno posti in vendita per tutte le altre scuole ed istituzioni straniere. I proventi della vendita saranno versati, in conto entrate dello Stato, sul conto corrente del tesoro in essere presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari competenti per territorio.

3. I corsi televisivi verranno ceduti gratuitamente alle reti televisive estere, secondo un piano di distribuzione da concordare con la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

1. È autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1987, di lire 2.500 milioni per l'anno 1988 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1989 per fitti, manutenzione ed altre spese di funzionamento, nonché per l'aggiornamento di attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione, relativi alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.

Art. 5.

1. È autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1987, di lire 5.000 milioni per l'anno 1988 e di lire 5.000 milioni per l'anno 1989, per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di scuole italiane all'estero e di istituti italiani di cultura, anche in relazione alle attività di questi ultimi nei settori dell'archeologia e del restauro.

Art. 6.

1. Per lo svolgimento delle attività culturali, di promozione culturale e divulgativa informativa nel settore culturale delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti di cultura e dei lettori italiani all'estero, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per il 1987, di lire 9.000 milioni per il 1988 e di lire 10.000 milioni per il 1989.

Art. 7.

1. È autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1987, di lire 7.500 milioni per l'anno 1988 e di lire 7.500 milioni per l'anno 1989 per iniziative intese ad una più vasta diffusione della conoscenza del

patrimonio culturale nazionale e dell'attuale produzione letteraria, artistica e scientifica, da conseguirsi mediante:

a) la concessione di premi e contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonchè per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di lungometraggi e serie televisive, cortometraggi, filmati pubblicitari, destinati ai mezzi di comunicazione di massa. All'assegnazione dei predetti premi e contributi provvede un comitato presieduto dal direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri o da un funzionario da lui delegato di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e composto da due funzionari della carriera diplomatica in servizio presso le Direzioni generali degli affari economici e delle relazioni culturali dello stesso Ministero, nonchè da un rappresentante, rispettivamente, per il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero del tesoro, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero per i beni culturali e ambientali e la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni di detto comitato il presidente può, ove lo ritenga opportuno, invitare esperti del settore al fine di acquisirne il parere;

b) l'acquisto e l'impiego all'estero di videodischi ed altri strumenti di diffusione atti ad espandere all'estero la conoscenza della cultura italiana;

c) l'acquisto e la traduzione di pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo concernenti il patrimonio culturale italiano;

d) l'acquisto di microfilm per registrazioni elettroniche di serie documentarie di particolare interesse per la ricerca scientifica.

Art. 8.

1. È autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'anno 1987, di lire 1.500 milioni

per l'anno 1988 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1989 per contributi a missioni storico-archeologiche all'estero, nonché per spese di viaggio e soggiorno di docenti, esperti e formatori per le attività degli istituti di cultura nei settori dei beni culturali, dell'archeologia e del restauro, al fine di sostenere con strutture adeguate iniziative di ricerca e di restauro archeologico, librario ed artistico e corsi di formazione per restauratori ed esperti.

Art. 9.

1. È autorizzata la spesa di lire 2.750 milioni per l'anno 1987, di lire 10.000 milioni per l'anno 1988 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1989 per borse e premi di studio riservati a cittadini stranieri o apolidi, nonché a cittadini italiani residenti all'estero, i quali abbiano frequentato con profitto:

a) corsi di lingua e cultura italiana presso scuole secondarie o università straniere;

b) le scuole italiane all'estero;

c) i corsi di italiano di cui all'articolo 2 ottenendo presso gli istituti di cultura la certificazione finale;

d) corsi di aggiornamento, riqualificazione e perfezionamento in lingua italiana di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

e) i corsi tenuti presso gli istituti di cultura nei settori dei beni culturali, dell'archeologia e del restauro.

Art. 10.

1. È autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1987, di lire 15.000 milioni per l'anno 1988 e di lire 15.000 milioni per l'anno 1989 per contributi da destinare, a titolo di incentivo finanziario, a progetti di ricerca di base concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale scientifica e tecnologica e a iniziative intraprese nel quadro di accordi di collaborazione tra università italiane e università straniere.

2. All'assegnazione dei predetti contributi provvede il comitato previsto dall'articolo 7.

Art. 11.

1. Il Ministero degli affari esteri predispone per il triennio 1987-1989, a decorrere dal primo esercizio finanziario per il quale la presente legge provvede ai vari finanziamenti, un programma generale degli interventi e delle iniziative di cui ai precedenti articoli, con specificazione dei fini e delle modalità operative.

2. Modifiche ed aggiornamenti a tale programma, per gli anni 1988 e 1989, potranno essere introdotti in dipendenza di mutate condizioni e situazioni o di sopravvenute esigenze. A tale proposito il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, da presentare entro il 31 marzo dei detti anni, provvede ad apportare le necessarie variazioni di bilancio in relazione alle modifiche ed agli aggiornamenti del programma medesimo.

3. Il Ministro degli affari esteri riferisce al Parlamento al termine del triennio, previo esame della relazione da parte del Comitato interministeriale della programmazione economica.

4. La relazione di cui al comma 3 deve pervenire al Comitato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di scadenza del triennio stesso.

Art. 12.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 21.000 milioni per l'anno 1987 e lire 57.000 milioni e 59.000 milioni rispettivamente per gli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Promozione della politica culturale all'estero e revisione della legge n. 153 del 1971 ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.